



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 11 del 27/01/2017**

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 130 DEL 23/12/2016 RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA COMUNE DI DOSOLO E MANTOVA AMBIENTE SRL AFFERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. APPROVAZIONE PROROGA FINO A MESI UNO.**

L'anno **duemiladiciassette**, il **giorno ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **12:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 11 del 27/01/2017

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 130 DEL 23/12/2016 RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA COMUNE DI DOSOLO E MANTOVA AMBIENTE SRL AFFERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. APPROVAZIONE PROROGA FINO A MESI UNO.**

**La GIUNTA COMUNALE:**

PREMESSO che:

-con deliberazione n. 55 del 12/12/2007 di Consiglio comunale del Comune di Dosolo è stato approvato lo schema di contratto relativo all'attività di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata, affidandolo a Mantova Ambiente S.r.l. per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2016;

-è pertanto necessario provvedere all'organizzazione ed all'erogazione del servizio nel territorio comunale, a partire dal 1° gennaio 2017 in una delle forme previste dalla vigente normativa;

I Comuni di Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta hanno individuato nel Comune di Borgo Virgilio il soggetto più idoneo per procedere alla predisposizione in forma associata degli atti di gara nonché all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, compresa l'applicazione e riscossione della TARI, nel territorio degli stessi Comuni, rispettivamente con i seguenti atti consiliari:

Comune di Borgo Virgilio, DCC n. 79 del 30.11.2015;

o Comune di Curtatone, DCC n. 64 del 30.11.2015;

o Comune di Commessaggio, DCC n. 33 del 30.11.2015;

o Comune di Dosolo, DCC n. 46 del 29.12.2015;

o Comune di Gazoldo d. Ippoliti, D.C.C. dell'Unione delle Torri n. 34 del 19.12.2015;

o Comune di Ostiglia, DCC n. 12 del 31.3.2016;

o Comune di Piubega D.C.C. dell'Unione delle Torri n. 34 del 19.12.2015;

o Comune di Serravalle a Po, DCC n. 14 del 30.3.2016;

o Comune di Sustinente, DCC n. 14 del 30.3.2016

In attuazione delle delibere di cui sopra è stata sottoscritta una convenzione in cui i suddetti Comuni individuano il Comune di Borgo Virgilio (di seguito Stazione Appaltante) quale soggetto preposto allo "svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività strumentali all'affidamento del servizio nel territorio degli Enti sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara, fino all'aggiudicazione".

DATO ATTO che le motivazioni sostanziali della scelta operata dai comuni dell'aggregazione, di scegliere di appaltare autonomamente il servizio, sono rinvenibili nelle premesse della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29.12.2016 di approvazione della convenzione per la gestione associata dell'appalto del servizio di igiene ambientale e di seguito sintetizzate: *superare l'attuale modello gestionale, quanto meno nella fase di procedura di scelta del contraente esecutore dell'appalto dell'igiene ambientale, regolando la conseguente attività sulla base dei principi sanciti dal Codice dei Contratti Pubblici e cioè: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, garanzia del rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità delle procedure; rilevando che le modalità di affidamento del servizio di che trattasi dovranno essere quelle di una gara ad "evidenza pubblica" con procedura "aperta" dove ogni operatore economico (compresa la società a capitale misto pubblico privato- affidataria uscente), in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, potrà legittimamente presentare un'offerta;*

RICHIAMATA la deliberazione di G.C.n.26 del 11/03/2016 ad oggetto: "Indirizzi al Comune di Borgo Virgilio per la gara unica del Servizio Igiene Ambientale;

CONSIDERATO che, successivamente alla data di approvazione delle convenzioni, le quali disciplinavano tempi e modalità per espletare la gara in forma associata, è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo n. 50), il quale, a far data dal 19/4/2016 modifica integralmente il precedente impianto normativo stabilendo, nel contempo, che saranno emanati successivi decreti di attuazione e circolari specifiche sulle procedure di Gara da parte dell'ANAC;

VISTO in particolare l'art. 37 del Codice e la disciplina specifica dettata per i comuni non capoluogo di provincia, dai commi 4 e 5 dell'art. 37 del D. Leg.vo 50/2016 laddove si prevede in particolare - fermo restando quanto stabilito dall'art. 37, comma 1 e primo periodo del comma 2 - che detti comuni sono tenuti a procedere secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. 07/04/2014, n. 56;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 37 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( entro il 19/10/2016, cioè entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 50/2016) chiamato a definire gli ambiti territoriali di riferimento, nonché criteri e modalità per la costituzione di centrali di committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia.

- nelle more si applica il già menzionato art. 216, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, in base al quale i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012 (L. 221/2012);

CONSIDERATO che:

- alla luce della manifesta e sopravvenuta impossibilità normativa per il Comune capofila dell'associazione di poter appaltare un servizio il cui valore sia superiore alle soglie determinate dall'art. 35 del codice, l'Amministrazione di Borgo Virgilio ha individuato – di concerto con le altre amministrazioni coinvolte – come unica strada possibile per celebrare la gara a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, quella di aderire alla Centrale di Committenza Asmel in qualità di comune delegato dagli altri enti locali, giusta convenzione rep n. 159 sottoscritta il 24.06.2016 dai Sindaci;

- conseguentemente, il Consiglio comunale di Borgo Virgilio con deliberazione n. 50 del 29.06.2016 procedeva all'acquisto di quote della società *in house* Asmel Consortile al fine di bandire la gara per l'appalto del servizio di igiene ambientale, avvalendosi della stessa Asmel Consortile come centrale di committenza;

DATO ATTO che:

- con PEC del 22.8.2016, il RUP ha trasmesso a tutti i Comuni dell'aggregazione il compendio documentale costituente il progetto di servizio da approvarsi ex art. 23 del Codice;

- l'approvazione di cui sopra è stata formalizzata rispettivamente con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

Comessaggio: DGC n. 93 del 29.8.2016;

Curtatone: 166 del 25.8.2016

Dosolo: 83 del 26.8.2016

Gazoldo degli Ippoliti: 91 del 6.8.2016 (unione delle Torri)

Ostiglia: DGC n. 115 del 8.9.2016;

Piubega: DGC n. 36 del 5.8.2016;

Serravalle a Po: DGC Unione di Comuni Lombarda Mincio Po n. 11 del 22.8.2016;

Sustinente: DGC Unione di Comuni Lombarda Mincio Po n. 11 del 22.8.2016

Villimpenta: DGC n. 66 del 3.8.2016;

DATO ATTO che il servizio di igiene urbana è disciplinato dal contratto di servizio in essere tra comune di Dosolo e Mantova Ambiente srl in qualità di gestore (Rep.2067) sottoscritto il 13/02/2009, il quale contratto, all'articolo 2 reca la scadenza 31.12.2016 con clausola espressa di divieto di rinnovo;

CONSIDERATO che ,per la complessità del progetto di servizio in appalto, i tempi tecnici codificati dal nuovo Codice dei contratti, l'articolazione delle procedure rispettivamente: di

nomina della commissione giudicatrice, di esperimento di gara, la possibilità che la gara andasse deserta ecc. il Comune di Borgo Virgilio – previa acquisizione di specifica delega dai comuni dell'aggregazione – con nota del 27.10.2016 prot. n. 30693, avvisava il Gestore uscente Mantova Ambiente S.r.l. dell'eventualità di dover provvedere ad una proroga del servizio qualora non si fosse riusciti ad aggiudicare e/o consegnare il servizio di igiene urbana ad un nuovo gestore, chiedendo contestualmente di voler formalizzare la disponibilità e la definizione tecnico economica della proroga per mesi 3;

Vista la manifestata disponibilità avanzata da Mantova Ambiente alla prosecuzione del servizio da gennaio a marzo 2017, nota pervenuta al n.8495 di prot. in data 12/12/2016, unitamente all'offerta economica;

ATTESO che il Gestore uscente riscontrava la richiesta di cui sopra rispettivamente:

- il 3.11.2016 prot. n. 31189, precisando le difficoltà tecniche ed organizzative sottese alla necessità di prorogare il servizio per le quali chiedeva conferma in ordine a tale necessità entro la prima decade di novembre;
- il 25.11.2016 prot. n. 33690 Mantova Ambiente s.r.l. precisa di essere nelle condizioni di poter dar seguito alla proroga del servizio per mesi 3;
- sempre il Gestore uscente con nota pervenuta il 12.12.2016 prot. n. 35258 precisava gli importi economici stimati (smaltimenti e contributi sono misurati e imputati a consuntivo come prassi del contratto in essere), sulla scorta dei piani finanziari;

DATO ATTO che il Comune di Borgo Virgilio nelle vesti di capofila dell'aggregazione dei comuni in gara riscontrava – con nota di prot. n. 35849 del 15.12.2016 - l'offerta del Gestore uscente confermando la proroga per mesi 3, a seguito della quale, Mantova Ambiente srl, riscontrava nuovamente con lettera di prot. n. 35541 del 13.12.2016, confermando la proroga del servizio ma garantendola solo fino al 31.1.2017, motivando tale impossibilità di con l'indisponibilità del socio operativo cui sono affidati una significativa parte dei compiti operativi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale di Dosolo n. 130 del 23.12.2016 ad oggetto CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA COMUNE DI DOSOLO E MANTOVA AMBIENTE SRL SOTTOSCRITTO IL 13 FEBBRAIO 2009 REP. N. 2067 AFFERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. APPROVAZIONE PROROGA FINO A MESI TRE, con la quale l'Amministrazione disponeva:

1. di approvare la proroga del contratto di servizio in essere tra comune di Dosolo e Mantova Ambiente s.r.l. in qualità di gestore, sottoscritto il 13 febbraio 2009 rep. n°2067 fino a mesi tre oltre la data naturale di scadenza dunque non oltre il 31 marzo 2017, secondo quanto proposto dal Gestore per un importo economico stimabile per il Comune di Borgo Virgilio in € 63,595,48, salvo conguaglio per misurazione smaltimenti e contributi consorzi di filiera, formulando specifica direttiva e autorizzazione in tal senso al responsabile del Settore 7 Lavori Pubblici Demanio e patrimonio cui afferisce la gestione del servizio in parola;
2. di prendere atto di quanto Mantova Ambiente srl, ha dichiarato con nota di prot. n. 35541 del 13.12.2016 – confermando la proroga del servizio ma garantendola solo fino al 31.1.2017 e motivando tale impossibilità con l'indisponibilità del socio operativo cui sono affidati una significativa parte dei compiti operativi, e di disporre conseguentemente affinché:
  - a. il responsabile del settore 7 formalizzi e sottoscriva la proroga a Mantova Ambiente srl per la disponibilità temporale massima offerta dal gestore uscente, nell'ambito dei tre mesi;
  - b. il responsabile del Settore 6 consegni il servizio di igiene urbana aggiudicato con determinazione 50/2016 nel più breve tempo possibile al nuovo contraente data l'urgenza che si determinerebbe in ordine all'esecuzione del servizio a partire dal 1.2.2017;

RITENUTO sussistano i presupposti per procedere a formalizzare la proroga tecnica del servizio di igiene ambientale riferita al servizio al fine di garantire un servizio pubblico fondamentale in quanto:

- secondo quanto espressamente disposto dal comma 11, dell'articolo 106 del codice, la proroga c.d. tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. Detto termine è stato individuato in termini tecnici e prudenziali in mesi 3 ritenuti utili per agevolare il trasferimento delle banche dati e, soprattutto del personale in obbligo di trasferimento ex art. 202 comma 6 del d.lgs 152/2006;
  - per la natura stessa della necessità di non interrompere per evidenti motivi di carattere igienico ed ambientale il servizio di igiene urbana, nelle more della consegna del servizio al nuovo contraente, come in precedenza rilevato, la proroga tecnica si configura come la prosecuzione dell'efficacia del rapporto, determinando lo spostamento in avanti del solo termine di scadenza, che ha natura di patto accessorio rispetto al contratto di appalto per la necessità di carattere igienico ed ambientale, che discende dall'impossibilità *de facto* di determinare soluzioni di continuità nel servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;
  - la stazione appaltante, per contro, ha dato avvio alle procedure di aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio, arrivando ad aggiudicare il servizio con determinazione del settore 6 n. 50/2016 in data 21.12.2016 CIG 6802450751, CUP J29D16000330004
- il contratto per cui viene modificata la durata scade il 31.12.2016 è attualmente vigente a tutti gli effetti;

RITENUTO altresì che – stante il carattere eccezionale e di assoluta temporaneità della proroga in esame, per le considerazioni di cui sopra e per il fatto che – avendo già formalizzato l'aggiudicazione del servizio ad un nuovo gestore il 21.12.2016 – si arriverà alla consegna del servizio entro i 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione (fatta salva peraltro la facoltà di riservarsi la possibilità di consegnare il servizio sotto riserva di legge), la presente proroga tecnica sia conseguentemente ancorabile al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); infatti:

- la proroga in esame ha carattere eccezionale, basata su ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione che, nonostante il nuovo codice abbia modificato procedure e disciplina sugli appalti radicalmente, è riuscita ad aggiudicare entro l'anno il nuovo servizio;
- vi è l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio, pena l'applicazione delle procedure ex art. 191 del D.lgs 152/2006, nelle more della consegna del servizio al nuovo gestore;
- la proroga tecnica avrà una durata non superiore a mesi 3 (secondo direttiva di Giunta con atto n. 239 del 28.12.2016), dunque inferiori ai sei mesi, limite di creazione giurisprudenziale, fondato sulle disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 23 , co. 2, L. n. 62/2005, le quali dispongono che: "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

PRESO ATTO della dichiarazione di Mantova Ambiente srl circa l'impossibilità di garantire la prosecuzione del servizio oltre il primo mese di proroga, formalizzata con nota 16 dicembre 2016 prot. n. 35541 del 13.12.2016, che ha confermato in data 28.12.2016;

RITENUTO pertanto, in ragione delle direttive di cui sopra di dover formalizzare la proroga del servizio di cui al contratto in oggetto almeno per mesi 1 sino al 31.1.2017;

VISTO l'art. 192 della Legge 18 agosto 2000 N° 267 che prescrive l'adozione d'apposita preventiva determinazione, indicante il fine che il contratto intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che le clausole essenziali del servizio sono le seguenti:

- oggetto dell'affidamento è la proroga di mesi 1 sino al 31 gennaio 2017, del servizio di igiene urbana di cui al contratto di servizio sottoscritto tra Comune di Dosolo e Mantova Ambiente in qualità di gestore sottoscritto il 13 febbraio 2009 rep. N° 2067;
- il prezzo stimato complessivo per tutta l'aggregazione dei comuni formulato sulla base dei piani finanziari 2016 e formalizzato con preventivo il 12.12.2016 prot. n. 35258 è pari ad €388.589,95 € oltre IVA di legge e al netto dei costi di smaltimento e trattamento rifiuti da quantificarsi a consuntivo unitamente all'importo relativo al recupero dei materiali attraverso i consorzi di vendita dei materiali, che comporta un costo pro quota per il Dosolo stimabile in €. 21,198,49, sempre oltre IVA di legge e al netto di costi di trattamento e smaltimento nonché ai proventi dei consorzi di filiera;
- il pagamento sarà effettuato direttamente a Mantova Ambiente srl 30 giorni dalla fattura dal Gestore entrante, in quanto il costo della proroga verrà inserito nel piano finanziario 2017;
- la presente fornitura è soggetta agli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, N. 136 e la società è tenuta al rispetto delle disposizioni ivi contenute ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti con riferimento alla fornitura di cui trattasi; nello specifico: CIG 0133754948;
- Mantova Ambiente srl è tenuta a dare immediata comunicazione al Comune di Borgo Virgilio ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità finanziaria comportano la risoluzione del contratto;

DATO ATTO che la figura del responsabile del procedimento, per il caso specifico, è il responsabile del settore ing. Ernesto Zunica;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è in assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012;

DATO ATTO che alla copertura finanziaria per l'esecuzione delle prestazioni affidate, si provvederà in fase di previsioni di bilancio e nelle forme di legge, tenuto conto che il presente appalto di servizi è progettato in funzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tutti i comuni approveranno e/o allineeranno lo specifico regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI entro la formale consegna del servizio all'aggiudicatario, che recherà anche i costi della proroga a Mantova Ambiente di mesi 1 del contratto di servizio in scadenza;

VISTO il CIG n. 6802450751;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali)
- il D.Lgs. 12.04.2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia)

DATO ATTO che il gestore proseguirà il servizio con le stesse modalità disciplinate dal contratto in essere e dal piano finanziario 2016 approvato con deliberazione consiliare n.20 del 10/5/2016.

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lgs. 18.08.2000. n.267;

-l'art.192 del d.lgs. 18.08.2000, n.267: "Determinazione a contrattare e relative procedure"; gli artt. 107, 109 e 183 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

-il vigente Statuto Comunale;

- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il bilancio per l'esercizio finanziario anno 2016;

### **delibera**

-di dare atto che le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;

- di APPROVARE la proroga del contratto di servizio in essere tra comune di Dosolo e Mantova Ambiente s.r.l. in qualità di gestore, sottoscritto il 13 febbraio 2009 rep. n°2067, per mesi 1 (uno) dunque non oltre il 31 gennaio 2017, secondo quanto previsto nell'appendice contrattuale allegata alla presente determinazione;

- di DARE ATTO che il costo della proroga di cui al punto 1 ha un importo economico stimabile per il Comune di Dosolo in € 21.198,49, oltre IVA di legge salvo conguaglio per misurazione smaltimenti e contributi consorzi di filiera;

- di PRENDERE ATTO di quanto Mantova Ambiente srl, ha dichiarato con nota di prot. n. 35541 del 13.12.2016 - confermando la proroga del servizio ma garantendola solo fino al 31.1.2017 e motivando tale impossibilità con l'indisponibilità del socio operativo cui sono affidati una significativa parte dei compiti operativi;

di approvare lo schema di contratto tra relativo all'attività di prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani e delle frazioni differenziate nel Comune di Dosolo affidato alla società Mantova Ambiente Srl, in sostituzione del gestore entrante, fino al 31/01/2017.

- di DARE ATTO che:

- a. l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente provvedimento e consiste nell'esecuzione del servizio appaltato così come descritto dal contratto sottoscritto tra Comune di Dosolo, in qualità di gestore sottoscritto il 13 febbraio 2009 rep. n°2067 ;
- b. il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- c. le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, le modalità di esecuzione del servizio, e tutte le clausole contenute più dettagliatamente descritte nel contratto prorogato, oltre a quanto descritto nell'offerta formalizzata con nota in data 12.12.2016 da Mantova Ambiente srl prot. n. 35258;
- d. il pagamento sarà effettuato direttamente a Mantova Ambiente srl a 30 giorni dalla fattura dal Gestore entrante, in quanto il costo della proroga verrà inserito nel piano finanziario 2017;

- e. l- la stazione appaltante, per contro, ha dato avvio alle procedure di aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio, arrivando ad aggiudicare il servizio con determinazione del settore 6 n. 50/2016 in data 21.12.2016 CIG 6802450751, CUP J29D16000330004
- f. Mantova Ambiente srl è tenuta a dare immediata comunicazione al Comune di Dosolo ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- g. il mancato rispetto delle norma in materia di tracciabilità finanziaria comportano la risoluzione del contratto;

- di DARE ATTO che alla copertura finanziaria per l'esecuzione delle prestazioni affidate, si provvederà in fase di previsioni di bilancio e nelle forme di legge, tenuto conto che il presente appalto di servizi è progettato in funzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tutti i comuni approveranno e/o allineeranno lo specifico regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI entro la formale consegna del servizio all'aggiudicatario, che recherà anche i costi della proroga a Mantova Ambiente di mesi 1 del contratto di servizio in scadenza.

- di DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di poter formalizzare entro il termine di scadenza contrattuale l'atto di proroga.



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **2** del **27.01.2017**

IL SINDACO  
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA